

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 133/CGF  
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 023/CGF – RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 2011

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PARISCENTI GIANCARLO DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 NOIF ED ALL'ART. 1 "REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DEL CALCIOMERCATO 2009/2010 E DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO COLLABORATORE SPORTIVO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4979/1335PF08-09/SP/BLP DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 19.4.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80/CDN – 20/10/2011, del 19.4.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato il proscioglimento del signor Pariscenti Giancarlo, deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione agli artt. 22 – 37 N.O.I.F. e dell'art. 1 del "Regolamento per l'accesso all'area del calciomercato 2009/2010", e della A.S. Bari S.p.A., per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erroneità e contraddittorietà della stessa, concludendo per l'annullamento e, per l'effetto, in accoglimento del deferimento, irrogando le sanzioni di mesi due di inibizione e dell'ammenda di €5.000,00 per il Pariscenti, e dell'ammenda di pari importo per la A.S. Bari S.p.A..

Alla seduta del 22.7.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – sono comparsi il sostituto del Procuratore Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ed il difensore del signor Pariscenti, il quale ne ha richiesto il rigetto.

Osserva, preliminarmente, questa Corte che il ricorso è inammissibile per la violazione dell'art. 33, n. 5, C.G.S. il quale sancisce che copia, come nel caso di specie, del ricorso sia inoltrata, contestualmente all'eventuale controparte.

Il Pariscenti, come si evince dalla memoria difensiva 23.3.2011 inoltrata alla Commissione Disciplinare Nazionale, aveva eletto domicilio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso i suoi difensori presso il cui Studio Legale avrebbe dovuto essere inviata copia del ricorso del Procuratore Federale, e non, come erroneamente avvenuto, c/o la sede della A.S. Bari S.p.A..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

## **2. RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €20.000,00 AL SIG. NINETTO SGARBI;**
- **AMMENDA DI €2.500,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7439/942PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7887/1136PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B) PAR. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

Con atto n. 7439/942pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Ninetto Sgarbi (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Modena) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, e la Società F.C. Modena S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.

Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7887/1136pf10-11/SP/blr, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Ninetto Sgarbi (all'epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società) e il signor Maurizio Rinaldi (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società) per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e la Società F.C. Modena S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti *pro-tempore*.

All'udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per l'evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto nonché per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato le ammende di € 20.000,00 al signor Ninetto Sgarbi, di €2.500,00 al signor Maurizio Rinaldi e di €20.000,00 alla Società F.C. Modena S.p.A..

Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il signor Maurizio Rinaldi, in proprio e quale Presidente della società F.C. Modena S.p.A. e il sig. Ninetto Sgarbi.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in

Con note del 23.2.2011 e del 21.4.2011 la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento *de qua*, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società F.C. Modena S.p.A. aveva effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall'art. 85, lett. b), paragrafo 7 N.O.I.F., che prescrive per le società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals esclusivamente tramite il conto corrente indicato al momento della iscrizione al campionato.

Nello specifico, la società F.C. Modena S.p.A. ha effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso il c/c 1872490, nei termini previsti dalla normativa federale – 15 novembre – come risulta dalle quietanze di versamento di cui ai modelli f24 allegati, per un totale di € 399.068,92. Successivamente la stessa società documentava alla F.I.G.C. e alla Co.Vi.So.C. il proprio adempimento tramite invio in data 13.11.2010 di apposita “Dichiarazione di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo di fine carriera”.

A distanza di una settimana – 19.11.2010 – il Modena comunicava *sua sponte* che i suddetti pagamenti erano stati effettuati tramite conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al campionato (c/c n. 1932188 Banca Popolare dell'Emilia Romagna).

Analogo comportamento, da parte della F.C. Modena S.p.A., vi era stato anche con riferimento al pagamento dei contributi Enpals per la mensilità di ottobre 2010 pari a €74.936,09 (rif. atto n. 7887/1136pf10-11/SP/blr).

La difesa dei reclamanti insiste, anche in questa sede, sulla necessità di ritenere operante, anche nell'ambito del diritto sportivo, il cd. principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost..

In particolare, sostengono gli istanti, che la previsione di cui all' art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F., contiene una mera regola di condotta non contemplando, per la sua violazione, alcuna sanzione.

In secondo luogo, secondo i reclamanti, non si ravviserebbe, nel caso di specie, una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto la *ratio* dell'art. 85 risiederebbe nella necessità di rendere certi e tempestivi i pagamenti, sanzionando unicamente i comportamenti omissivi. Anche volendo attribuire rilevanza all'aspetto fiscale della tracciabilità dei pagamenti non si vede come l'errore possa essere idoneo, sotto il profilo dell'offensività, a rendere non certa e tracciabile una determinata operazione bancaria, avvenuta in modo contabilmente corretto. Non sussisterebbe, in tal guisa, alcun profilo di dolo nella relazione della fattispecie incriminata anche in relazione ad un principio di buona fede che avrebbe ispirato l'azione della società, incorsa in un "mero errore materiale" testimoniato dalla fattiva collaborazione da quest'ultima offerta segnalando *sua sponte* il proprio comportamento.

Da ultimo, sul coinvolgimento del signor Maurizio Rinaldi, si sottolinea nella memoria della società una incongruenza nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, pur avendo affermato la mancanza di comportamenti censurabili tenuti dallo stesso Rinaldi – all'epoca vice Presidente – gli avrebbe comunque comminato l'ammenda (anche se fortemente ridotta nell'ammontare, da €20.000,00 ad €2.500,00).

Tali censure appaiono infondate per le seguenti ragioni in

Appare evidente che l'erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società F.C. Modena S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti, ma con modalità certamente diverse da quelle prescritte - non sia scusabile sulla base della asserita buona fede o della sussistenza del mero errore materiale.

Ciò in quanto, la norma di cui all' art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. sanziona la mera condotta e non il verificarsi di un evento attraverso le modalità rimesse agli organi federali.

Con riferimento alla posizione del signor Maurizio Rinaldi (all'epoca dei fatti Vice Presidente), appare già ampiamente satisfattiva la consistente riduzione dell'ammenda stabilita dalla Commissione Disciplinare Nazionale che ne ha sottolineato un coinvolgimento molto attenuato, riducendo l'ammenda da €20.000,00 ad €2.500,00.

Ritenuto che alla responsabilità accertata dei dirigenti consegue necessariamente quella della società *ex art.* 4, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 7.500,00 AL SIG. FOTI PASQUALE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO;**
- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7886/1119PF10-11/SP/BLPDEL 21.4.2011 - 7438/943PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

Con decisione del 27.5.2011, Com. Uff. n. 92/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva al signor Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore della Reggina Calcio S.p.A., ed alla stessa società Reggina Calcio S.p.A. l'ammenda di €7.500,00 ciascuno. La sanzione era determinata in conseguenza di un duplice deferimento, per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), par. VI), N.O.I.F. e per violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. b), par. VI), N.O.I.F., per il Foti, e per conseguente responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per la società Reggina Calcio S.p.A. “, per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ad un tesserato per le mensilità di luglio e agosto 2010” e “ per non aver utilizzato il bonifico bancario sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per la mensilità di novembre 2010”.

Nel merito della vicenda il Giudice di prime cure osservava che non potevano essere condivise le tesi difensive secondo le quali l'art. 85, lett. b), par. VI), N.O.I.F. sarebbe inapplicabile al caso di specie per essere stato il tesserato in questione temporaneamente trasferito ad una società estera, in quanto la società cedente aveva comunque l'obbligo di farsi indicare un conto corrente bancario sul quale bonificare gli emolumenti dovuti.

Quanto al secondo deferimento, pacificamente accertato che la Reggina aveva provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al mese di novembre 2010 dovuti a diversi dipendenti attraverso bonifici bancari tratti da un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato, la Commissione Disciplinare Nazionale precisava di non poter condividere i rilievi difensivi secondo i quali la condotta contestata non sarebbe sanzionabile in quanto la norma violata non prevede sanzioni poiché “ la stessa violazione di una norma federale posta a tutela e garanzia della correttezza dei pagamenti degli emolumenti ai tesserati, costituisce comportamento contrario ai principi generali di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S.”.

Avverso tale decisione presentavano reclamo sia il Foti che la società Reggina Calcio S.p.A. i quali con un unico atto di impugnazione riproponevano, sostanzialmente, gli stessi argomenti già esaminati e respinti dal giudice di primo grado con argomentazioni che la Corte condivide e che, quindi, si intendono compiutamente richiamate in questa sede, chiedendo l'annullamento o, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflitta.

Le doglianze difensive, a giudizio della Corte, possono trovare accoglimento solo parziale.

Si è già detto, infatti, che sono da condividere le argomentazioni con le quali la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato le obiezioni sollevate dalle parti incolpate, per cui, sul punto, vi è solo da aggiungere che quello in questione non è l'unico caso nel sistema calcistico in cui un determinato comportamento non preveda, nella stessa norma, la conseguente sanzione; la formulazione della normativa di settore, anzi, appare proprio orientata nel senso di indicare separatamente la parte precettiva e quella sanzionatoria definendo da un lato i fatti e gli atti non consentiti, dall'altra le sanzioni a quei fatti e a quegli atti applicabili.

A conclusioni diverse è, invece, possibile giungere in ordine alla richiesta riduzione della pena, tenendo presente che il compendio complessivo degli emolumenti versati, di non particolare rilevanza, può indurre, anche per ovvie considerazioni di proporzionalità e di dosimetria sanzionatoria, a ridurre la sanzione inflitta ad entrambi i reclamanti da €7.500,00 a €2.500,00 ciascuno, misura che appare più congruamente rapportata alla gravità della infrazione commessa.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Foti Pasquale a €2.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Reggina Calcio S.p.A. a €2.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO DEL SIG. EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO, AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

Con atto n. 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Montemurro, quale legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di amministratore delegato, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blr, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Eustachio Vincenzo Montemurro, quale legale rappresentante della società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di amministratore delegato, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

All'udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto, nonché per la coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di € 10.000,00 al signor Eustachio Vincenzo Montemurro.

Avverso tale decisione quest'ultimo ha proposto reclamo *ex art. 37 C.G.S.*

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto per i seguenti motivi in

Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento *de qua*, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall'art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le Società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Nello specifico, la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di €110.510,00.

Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blr, la stessa Società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato *Serrano Gonzales* per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza.

La difesa del signor Eustachio Vincenzo Montemurro, nel precisare che corrisponde a verità quanto prospettato dalla Procura Federale, in riferimento al deferimento n. 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011 si limita a chiedere una mera diminuzione dell'ammenda *ex art. 23 e 24 C.G.S.*

Di contro, per quanto concerne il deferimento n. 7883/1131pf10-11/SP/blr del 21 aprile 2008, avente ad oggetto gli emolumenti difformemente erogati al tesserato *Serrano Gonzales*, il reclamante ribadisce che non si ravviserebbe violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in quanto tale norma pone l'obbligo di effettuare i pagamenti attraverso conto corrente dedicato unicamente con riferimento ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, fattispecie in cui non rientrava – almeno prima del 14.1.2011 – il calciatore *Serrano Gonzales*.

Tali censure appaiono parzialmente fondate in

Va rilevato che il comportamento tenuto dal signor Eustachio Vincenzo Montemurro, nella qualità di amministratore delegato della società A.S. Varese 1910 S.p.A., nel pagamento degli emolumenti ai tesserati, presenta una peculiarità.

Infatti, relativamente al deferimento n. 7883/1131pf10-11/SP/blr del 21.4.2008, avente ad oggetto gli emolumenti difformemente erogati al *Serrano Gonzales* si rappresenta che, risultando lo stesso tesserato della società A.S. Varese S.p.A. solo a far data dal 14.1.2011, appare quanto meno singolare che lo stesso percepisse prima di quella data qualsivoglia emolumento.

Ciò appare pregiudiziale anche rispetto alla successiva verifica sulle modalità del pagamento stesso e cioè se sia stato effettuato nel rispetto o meno dell'art. 85 N.O.I.F..

Questa Corte, pertanto, ritiene fondate le eccezioni del reclamante volte ad escludere per tale fattispecie la violazione del disposto dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in quanto l'obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato per i pagamenti attiene unicamente ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

Nel caso di specie il pagamento sembrerebbe essere stato effettuato a soggetto non appartenente al settore sportivo e ciò pone un problema diverso a carico del reclamante e della società stessa per pagamenti effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 a favore di soggetto non tesserato.

Appare, per ciò, necessario rimettere gli atti alla Procura federale per l'accertamento di eventuali diversi profili di responsabilità.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta, rimettendo gli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali diversi profili di responsabilità.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DEL SIG. ANTONIO ROSATI, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ A.S. VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

Con atto n. 7436/945pf10-11/SP/blr dell'11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Rosati Antonio, quale Legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Rosati Antonio, quale Legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore *Serrano Gonzales* per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

All'udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto e per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di € 10.000,00 al signor Antonio Rosati.

Avverso tale decisione quest'ultimo ha proposto reclamo *ex art. 37 C.G.S.*.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in

Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento *de qua*, sulla base delle risultanze dell'attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall'art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le Società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Nello specifico, la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di €110.510,00.

Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blp, la stessa società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato *Serrano Gonzales* per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza.

La difesa del signor Antonio Rosati, anche in questa sede di gravame, insiste sulla necessità di ritenere esclusa la responsabilità dello stesso in quanto non avrebbe assunto alcuna decisione di effettuare i pagamenti nella modalità poi contestata, avendo conferito delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all'amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro.

In secondo luogo, e cioè in riferimento agli emolumenti difformemente erogati al tesserato *Serrano Gonzales*, a detta del ricorrente sig. Antonio Rosati, non si ravviserebbe violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. in quanto la norma pone l'obbligo di effettuare i pagamenti attraverso il conto corrente dedicato unicamente con riferimento ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Ribadendo che fino al 14.1.2011, il giocatore *Serrano Gonzales* non era tesserato, non sarebbe sussistito alcun obbligo per la società di rispettare la suddetta disposizione.

Tali censure appaiono infondate in

Appare indubbio che l'erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società A.S. Varese S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti ma con modalità certamente differenti da quelle prescritte - non sia scusabile e comporti pertanto violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F..

Nello specifico la responsabilità del signor Antonio Rosati, come correttamente evidenziato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, non può considerarsi esclusa dal conferimento di delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all'Amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro, in quanto quale presidente del Cda risponde comunque delle attività societarie.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Rosati. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)**

Con atto n. 7436/945 pf10-11/SP/blr dell’11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri rappresentanti Legali *pro-tempore* in relazione alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010.

Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blr, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stessa la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri rappresentanti Legali *pro-tempore* in relazione alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore *Serrano Gonzales* per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

All’udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto nonché per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di €10.000,00 a carico della società A.S. Varese 1910 S.p.A..

Avverso tale decisione ha proposto reclamo *ex art. 37 C.G.S.* la società A.S. Varese 1910 S.p.A., in persona del direttore sportivo e legale rappresentante *pro-tempore* ai soli effetti F.I.G.C. signor Sean Sogliano.

Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in

Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento *de qua*, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall’art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato.

Nello specifico, la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di €110.510,00.

Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blr, la stessa società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato *Serrano Gonzales* per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza.

La difesa della società insiste sulla necessità di annullare la sanzione impugnata disponendo l’ammonizione o comunque, in riforma, una sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dalla C.D.N..

La reclamante ritiene che debba escludersi la responsabilità del sig. Rosati Antonio (già Presidente del Consiglio di Amministrazione), in quanto non avrebbe assunto alcuna decisione di effettuare i pagamenti nella modalità poi contestata avendo, egli, conferito delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro.

Quest' ultimo, essendosi assunto tutte le responsabilità, e avendo avuto un comportamento riconosciuto corretto anche dalla stessa Procura Federale, avrebbe determinato un virtuosismo che dovrebbe valere quale elemento di valutazione per ottenere una diminuzione della sanzione irrogata dalla C.D.N..

Tali censure appaiono infondate in

Appare evidente che l'erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società A.S. Varese S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti ma con modalità certamente differenti da quelle prescritte - non sia scusabile e comporti pertanto violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F..

Ne consegue la responsabilità diretta della Società.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **7. RICORSO DEL SIG. GABELLINI MASSIMILIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL TROFEO PRIMAVERA TIM FIORENTINA/VARESE DEL 9.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011)**

Il Dr. Gabellini Massimiliano, medico sociale della A.C.F. Fiorentina S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 199 del 10.6.2011, con la quale è stata inflitta allo stesso reclamante la sanzione dell'ammonizione con diffida ed ammenda di €1.000,00 *"per essere, al 47° del secondo tempo, entrato reiteratamente sul terreno di giuoco senza autorizzazione"* nel corso della gara Fiorentina/Varese valevole quale turno di semifinale del Trofeo Primavera TIM del 9.6.2011.

Il Dr. Gabellini deduce in fatto che la gara in questione, partita unica (e quindi senza andata e ritorno) aveva avuto un andamento molto spigoloso e con "vis agonistica" accentuata, tanto è vero che l'Arbitro aveva ammonito 7 calciatori, 5 del Varese e 2 della Fiorentina ed espulso addirittura 3 calciatori del Varese, squadra che si è poi aggiudicata la vittoria ai calci di rigore.

Rappresenta altresì che, l'unico medico sociale in campo era proprio l'odierno reclamante atteso che il Varese ne era sprovvisto. Tale quadro, a parere del Gabellini, dovrebbe senz'altro attenuare la condotta contestatagli in quanto, proprio la gravosa responsabilità di dover prestare soccorso ai 22 calciatori in campo, potrebbe averlo inconsiamente determinato ad entrare sul terreno di giuoco in occasione del grave fallo subito dal tesserato Matos Ryder convinto che il suo intervento fosse stato autorizzato dal Direttore di Gara.

Precisa, inoltre, che ingiustamente viene addebitata la reiterazione del comportamento in quanto il Gabellini sarebbe entrato in campo in quell'unica circostanza come dimostrato dagli stessi atti di gara.

In diritto si osserva che l'Arbitro avrebbe commesso un errore adottando la decisione di allontanarlo dal campo ai sensi delle Regole del Giuoco del Calcio nn. 3, 5, 6 e 7; in particolare la Regola n. 5 contiene eccezioni alla disposizione generale della preventiva autorizzazione dell'Arbitro qualora si tratti di *"infortuni gravi, ad esempio inghiottire la lingua, trauma cranico, arto fratturato ecc."* come nel caso di specie.

Tale eccezione, dunque, scriminerebbe il suo operato in quanto effettivamente il calciatore Matos avrebbe subito un *"infortunio grave..."*

Sulla base di quanto eccepito e dedotto, il Dr. Gabellini concludeva per il suo totale proscioglimento ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione inflittagli alla sola ammonizione con diffida.

Il ricorso è fondato e va parzialmente accolto.

La Corte di Giustizia Federale osserva quanto segue.

Il clima particolarmente teso che ha caratterizzato la gara nel corso della quale si è verificato l'episodio in discussione, la circostanza, non contestabile, dell'assenza di altro medico sociale all'infuori del Dr. Gabellini, il fallo estremamente violento subito dal calciatore Matos che per diversi minuti è rimasto a terra dolorante dopo essersi scontrato con l'avversario, costituiscono circostanze attenuanti nella valutazione dell'operato del Gabellini, che, in buona fede, (non vi sono, infatti elementi per ritenere che lo stesso abbia agito con il fine di agevolare la squadra della Fiorentina) ha fatto ingresso sul terreno di gioco ritenendo, evidentemente a seguito di errata percezione, che il Direttore di gara lo avesse autorizzato.

Del resto conducono in tale direzione le concrete circostanze di fatto risultanti oltre che dagli atti Ufficiali, dalla copiosa documentazione prodotta a sostegno dal reclamante nonché dalla stessa dichiarazione resa dal fisioterapista dell'A.C.F. Fiorentina, Francesco Tonarelli, che conferma quanto rappresentato dal Dr Gabellini.

Per questi motivi la C.G.F accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dal Dr. Gabellini Massimiliano, riducendo la sanzione inflittagli all'ammonizione con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **8. RICORSO DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI €50.000,00 A CARICO DEL SIG. ADRIANO GALLIANI;**
- **AMMENDA DI €50.000,00 A CARICO DELL'A.C. MILAN S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7442/937PG-10-11/SPBLP DELL'11.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

Con ricorso ritualmente proposto l'A.C. Milan S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento del Procuratore Federale, ha irrogato al signor Adriano Galliani, Vice Presidente Vicario della A.C. Milan S.p.A., l'ammenda di €50.000,00 per la contestata violazione dell'art. 85 lett. a), par. VI° N.O.I.F. ed alla A.C. Milan S.p.A. l'ammenda di pari importo a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma. 1, C.G.S..

Con i motivi scritti, ai quali si fa espresso riferimento, i ricorrenti hanno contestato il fondamento delle incolpazioni loro rispettivamente ascritte, richiedendo: 1) quanto alle posizioni dei tesserati Christian Daminuta, Alexander Merkel e Palibrk Uros, il proscioglimento dagli addebiti relativi ai pagamenti della mensilità di stipendio del mese di Agosto 2010, una più lieve sanzione in relazione alla mensilità di stipendio per il mese di Luglio 2010; 2) il proscioglimento per gli addebiti relativi ai pagamenti effettuati a favore dei tesserati Franco Baresi e Kakha Kaladze, per l'insussistenza degli illeciti disciplinari contestati; 3) in subordine, riconosciute agli incolpati le attenuanti della buona fede e della lievità del fatto, la riduzione delle sanzioni irrogate.

Alla seduta del 22.7.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità.

E', inoltre, comparso il sostituto del Procuratore Federale il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso, quoad poenam, è parzialmente fondato per quanto di ragione.

Osserva, questa Corte, quanto al merito, che gli addebiti disciplinari, così condividendo le enunciazioni della Commissione Disciplinare Nazionale dalle quali non intende discostarsi, sono pienamente fondati per la accertata e documentata violazione dell'art. 85, lett. a) – paragrafo VI° N.O.I.F..

Rileva, infine, così come illustrato dai ricorrenti nelle memorie difensive di entrambi i gradi di giudizio, che le sanzioni delle ammende ad essi irrogate, riconosciute agli incolpati le attenuanti della buona fede e delle lievità del fatto, possono essere ridotte come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Adriano Galliani a €30.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Milan S.p.A. a €30.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### III° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **9. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 A CARICO DEL SIG. AURELIO DE LAURENTIS;**
  - **DELL'AMMENDA DI €10.000,00 A CARICO DEL SIG. ANDREA CHIAVELLI;**
  - **DELL'AMMENDA €20.000,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE**
- INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7444/938PF-10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7915/1115PF-10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 22 luglio 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dai Sig.ri Aurelio De Laurentis e Andrea Chiavelli, nonché dalla società S.S.C. Napoli S.p.A avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito ai deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 al signor De Laurentis, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A. ed alla medesima predetta società S.S.C. Napoli S.p.A., nonché dell'ammenda di €10.000,00 al signor Andrea Chiavelli, quale consigliere delegato con poteri di legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all'art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai sig.ri De Laurentis e Chiavelli inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010.

Il procedimento ha origine dalle note datate 23.2.2011 e 15.3.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall'esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società S.S.C. Napoli S.p.A. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85 lett. c), punto IV°, N.O.I.F..

Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, delle N.O.I.F., (ii) che la stessa è ascrivibile ai Sig.ri De Laurentis e Chiavelli, in quanto rispettivamente Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A. e consigliere delegato con poteri di legale rappresentante della medesima società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra gli stessi e la predetta società e (iii) che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società S.S.C. Napoli S.p.A., ai sensi dell'4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sig.ri De Laurentis e Chiavelli, sia la S.S.C. Napoli S.p.A..

Così instauratosi il contraddittorio, riuniti i deferimenti, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposite memorie difensive, eccependo l'assenza di qualsivoglia dolo o colpa, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza dimostrata dalla società, la erronea contestazione relativamente ad i tesserati Marco Riccio, Nicola Liguori e Cosimo Palumbo, la non

riconducibilità delle somme erogate all'allenatore Roberto Donadoni quali emolumenti, il conflitto tra la norma endofederale e l'accordo collettivo di categoria ed, in subordine, il riconoscimento dell'errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di €40.000,00 ciascuno al signor De Laurentis ed alla società S.S.C. Napoli S.p.A., nonché dell'ammenda di €20.000,00 al signor Andrea Chiavelli; comparivano, altresì, il legale dei soggetti deferiti ed il signor Chiavelli, i quali si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie, insistendo per il proscioglimento degli stessi ed, in subordine, per l'irrogazione della sanzione.

La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai sig.ri De Laurentis e Chiavelli, nonché alla S.S.C. Napoli S.p.A. e, pertanto, fondati i deferimenti, rilevava che "i pagamenti ai calciatori, di cui al deferimento, sono stati effettuati mediante assegni circolari addebitati sul conto bancario dedicato e non, come previsto dalla normativa, mediante bonifico bancario addebitato sullo stesso conto" e che "le difficoltà rappresentate per l'apertura del conto corrente bancario da parte dei predetti giocatori non possono essere tenute in considerazione anche alla luce del fatto che, dopo qualche mese, tali conti correnti sono stati aperti". Inoltre, per quanto attiene alla posizione relativa al pagamento disposto nei confronti dell'allenatore signor Roberto Donadoni, la Commissione riteneva non suscettibile di accoglimento la tesi difensiva che assume non trattarsi di emolumenti, giacché proprio il verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma tra il signor Donadoni stesso e la S.S.C. Napoli S.p.A. precisa che "è sorta controversia in merito all'interpretazione dell'accordo del 3.11.2010 ed a pretese differenze retributive" e che "la somma viene versata a titolo transattivo", confermando, in tal modo, che il pagamento atteneva proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza. Infine, la Commissione rilevava che, ai fini dell'adeguatezza delle sanzioni irrogate, dovevano essere tenuti in considerazione la comprovata diligenza della società in questione e la novità della norma, ma, al tempo stesso, respingeva l'assunto conflitto tra la norma endofederale e l'accordo collettivo di categoria, dal momento che la nuova norma va letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell'accordo collettivo stesso.

Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congruo irrogare la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 ciascuno al signor De Laurentis e alla S.S.C. Napoli S.p.A., nonché la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 al signor Chiavelli.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso i sig.ri De Laurentis e Chiavelli, nonché la società S.S.C. Napoli S.p.A., nel quale hanno ribadito (i) che i pagamenti degli emolumenti in questione erano stati tutti effettuati nei termini, per il tramite di assegni circolari non trasferibili addebitati sul conto corrente dedicato, garantendo, in tal modo, trasparenza e tracciabilità dei pagamenti stessi, (ii) che tutti i tesserati coinvolti non disponevano, all'epoca dei fatti, di un conto corrente, con la conseguente impossibilità per i deferiti di effettuare bonifici, così come previsto dalla norma federale, (iii) che nessuna responsabilità può essere addebitata ai dirigenti della S.S.C. Napoli S.p.A., dal momento che l'adempimento richiesto era impossibile, con la conseguenza che non possono essere ravvisati né dolo né colpa nella condotta degli stessi, (iv) che vi è conflitto tra quanto stabilito, in tema di pagamenti, dall'accordo collettivo di categoria e la norma endofederale, (v) che la società S.S.C. Napoli S.p.A. ha sempre operato con la massima diligenza, (vi) che le somme erogate all'allenatore Roberto Donadoni non possono essere qualificate come emolumenti ed, infine, (vii) che, attesa la novità della norma in questione, nel caso di specie, è ravvisabile un errore scusabile.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.7.2011, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per i ricorrenti, in sostituzione dell'Avv. Grassani, l'Avv. Vitali, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato.

La norma di cui all'art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita:

*«Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l'avvenuto*

*pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.*

*I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».*

Pacificata la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. a mezzo assegni circolari o bonifico su altri conti correnti, anziché mediante bonifico sul conto dedicato, solo perché gli interessati non hanno provveduto ad aprire un conto corrente apposito, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, la predetta Società ben avrebbe potuto, rifiutarsi di effettuare i pagamenti degli emolumenti in questione, in mancanza dei conti correnti dei destinatari: ed, infatti, la S.S.C. Napoli S.p.A. avrebbe potuto invocare proprio il dettato dell'art. 85 lett. c), punto IV°, N.O.I.F., il quale prevede che il conto corrente su cui effettuare i bonifici debba essere comunicato dai tesserati, con la conseguenza che, in tal caso, i soggetti incolpati non sarebbero stati deferiti per mancato pagamento degli emolumenti in questione.

Ciò detto, non appare, tra l'altro, configurabile l'ipotesi dell'errore scusabile, invocata dai ricorrenti, atteso che l'errore sul precetto non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. I legali rappresentanti della società deferita, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, seppur per le ragioni illustrate, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. In merito alle somme erogate a favore dell'allenatore Roberto Donadoni, questo Corte ritiene che, come rilevato anche dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il pagamento oggetto di contestazione atteneva proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza.

Tra l'altro, il termine "emolumenti" deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati. In effetti, un'interpretazione complessiva della disposizione in rilievo, che tenga conto non solo della lettera della norma, ma anche della *ratio* alla stessa sottesa e delle finalità perseguite dal legislatore federale, induce a ritenere che il termine "emolumenti" sia stato qui utilizzato in senso ampio, comprensivo di ogni compenso da erogare per le prestazioni sportive e di collaborazione lavorativa rese dai propri tesserati.

Quanto, invece, al presunto conflitto tra l'accordo collettivo di categoria e la norma endofederale, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare abbia a ragione respinto l'eccezione in questione, sostenendo che la nuova norma va letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell'accordo collettivo stesso.

Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l'art. 90 delle N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l'art. 16 del C.G.S., a tenore del quale "*gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva*". Orbene, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S.

Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella

prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell'ordinamento federale.

In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione dei c/c da parte dei calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla stregua di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzo di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie.

In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nelle condotte dei legali rappresentanti della S.S.C. Napoli S.p.A., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all'ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, questa Corte reputa che sia più congruo ridurre le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, irrogando al signor Aurelio De Laurentis ed alla S.S.C. Napoli S.p.A. l'ammenda di €15.000,00 ciascuno, nonché al signor Andrea Chiavelli, l'ammenda di €7.500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Aurelio De Laurentiis a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Andrea Chiavelli a €7.500,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla S.S.C. Napoli S.p.A. a €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **10. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. LUCA CORIONI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SIG.RA ATTILIA FERRARI. PROCURATRICE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOC. BRESCIA CALCIO S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA SOCIETÀ BRESCIA CALCIO S.P.A., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7440/934PF10-11/SP/BLP DELL'11.4.2011 E 7916/1116PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. A), PAR. VI NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)**

Con decisione del 22.6.2011, Com. Uff. n. 97/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva le seguenti sanzioni: al signor Luigi Corioni, Amministratore unico e legale rappresentante della società Brescia Calcio S.p.A., ed alla sig.ra Attilia Ferrari, procuratrice speciale e legale rappresentante della stessa società, ammenda di € 20.000,00 in ordine alla violazione prevista dall'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 85 lett. a) paragrafo VI) N.O.I.F., per non aver correttamente utilizzato lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dedicato, e indicato in sede di ammissione al campionato, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e ottobre, novembre e dicembre 2010, dovuti a propri tesserati; ammenda di €20.000,00 alla società Brescia Calcio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti, ex art. 4. comma 1 C.G.S..

Rilevava, in proposito il giudice di prime cure che risultavano prive di pregio le tesi difensive fondate sulla eccezionalità dei pagamenti effettuati, avvenuti in buona fede e per errore scusabile a causa della novità normativa, stante anche l'entità della somma complessivamente versata pari a

circa €170.000,00, così come la mancata conoscibilità del conto corrente dei tesserati, posto che la società aveva l'obbligo di acquisire i dati necessari prima dell'inizio del campionato.

Avverso tale decisione presentavano ricorso la società Brescia Calcio S.p.A., il Corioni e la Ferrari, con un unico atto di gravame nel quale si richiedeva la riduzione della sanzione irrogata sulla scorta della buona fede sostanziale dei ricorrenti e del loro comportamento processuale, tenuto anche conto della proporzione, che deve sempre essere considerata, tra ammontare della violazione ed entità della sanzione.

Entro tali limiti le doglianze difensive meritano, a giudizio della Corte, accogliimento.

Appare, infatti, conforme a giustizia, valutato sul piano della dosimetria della pena nonché della funzione rieducativa cui qualunque forma sanzionatoria deve sempre ispirarsi il richiamato rapporto tra la violazione delle norme per una somma di circa €170.000,00 e la sanzione inflitta, operare su di essa una riduzione di €5.000,00 per ciascuno dei soggetti colpiti così da pervenire, in concreto, alla ammenda di €15.000,00 sia per il signor Luigi Corioni, che per la sig.ra Attilia Ferrari, che per la società Brescia Calcio S.p.A..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accogliimento del ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia, riduce:

- la sanzione dell'ammenda inflitta al Sig. Luca Corioni a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta alla Sig.ra Attilia Ferrari a €15.000,00;
- la sanzione dell'ammenda inflitta al Brescia Calcio S.p.A. a €15.000,00.

Dispone restituirsi la taxa reclamo.

#### **11. RICORSO DELL' A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CALAIÒ EMANUELE, CALCIATORE DELL'A.C. SIENA S.P.A.;**
- **AMMENDA DI €7.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8329/1723PF09-10 DEL 4.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1, C.G.S., 13, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI 21 COMMA 5, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)**

Con provvedimento del 4.5.2011 il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale hanno deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Emanuele Calaiò per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. e 14, comma 4 Regolamento Agenti (oggi art. 21, comma 5) *“per aver stipulato con l'AC Siena in data 26 giugno 2009 un contratto senza l'indicazione del proprio agente o la dichiarazione di non essere stato assistito da nessun agente”* nonché la società A.C. Siena S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S..

Con Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2001 la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto al signor Calaiò la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 ed alla società A.C. Siena S.p.A la sanzione dell'ammenda di €7.500,00.

Con l'appello in esame l'A.C. Siena S.p.A. ed il proprio tesserato Calaiò chiedono a questa Corte, in via principale, di voler accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al calciatore Calaiò, con conseguentemente proscioglimento della società A.C. Siena e, in via subordinata, di voler ridurre le sanzioni rispettivamente irrogate nella misura ritenuta di giustizia.

Alla riunione odierna sono comparsi il difensore dei reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale rispettivamente precisando le tesi di parte.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore dei reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale, accoglie in parte la richiesta subordinata di riduzione dell'ammenda, per come di seguito meglio specificato.

Disponeva il Regolamento Agenti in vigore *ratione temporis* all'epoca dei fatti controversi (poi integralmente trasfuso nell'art. 21 comma 5 del Regolamento oggi vigente) che *“ove il calciatore si*

*sia avvalso dell'opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un Agente, deve essere fatta espressa menzione nel contratto".* Si tratta di disposizione, significativamente inserita – come ha correttamente osservato la C.D.N. – tra i “*Doveri dei Calciatori*”, la cui ratio è agevolmente rintracciabile nell'esigenza di garantire la massima trasparenza in ordine ad una fase tanto delicata quale la conclusione di un contratto relativo a prestazione sportiva. In detto ambito, infatti, la doverosa indicazione, a carico del calciatore, del nominativo dell'Agente della cui opera lo stesso si è avvalso ovvero l'indicazione della mancata assistenza di un Agente risponde, oltre che alle segnalate esigenze di trasparenza, alla necessità di vigilare sull'attività degli stessi Agenti. Si consideri che la disposizione che la Procura e la C.D.N. assumono violata è ricompresa, non a caso, nel Regolamento Agenti.

Orbene, la circostanza in fatto per cui il calciatore Calaiò, con riguardo al contratto di che trattasi, non era assistito dal suo Agente, pur regolarmente nominato in virtù di valido mandato, per essere questi colpito da provvedimento inibitorio, non esonerava affatto lo stesso calciatore dal rendere comunque la prescritta dichiarazione, ben potendo il calciatore agevolmente rappresentare (quale che sia lo “spazio” per la relativa dichiarazione nel modello di contratto) la circostanza per cui l'assenza del suo Agente conseguiva all'essere questi inibito ovvero ben potendo più semplicemente segnalare l'assenza di Agente (tale in sostanza essendo l'essere seguiti da un Agente inibito), non essendo immaginabile l'intervenuta assistenza di un Agente inibito. In altri termini, la relativa peculiarità della circostanza (l'essere cioè assistiti da un Agente inibito) non leva l'obbligo della prescritta dichiarazione. Non vi sono vuoti normativi, come lamentano i reclamanti, essendovi solamente da dichiarare il nome dell'Agente se legittimamente esplicante attività di assistenza ovvero (come nella specie) la relativa mancanza.

Il comportamento del calciatore è dunque sanzionabile e la Corte ritiene congrua pure la misura dell'ammenda di e 5.000.00 inflitta dalla C.D.N., che va dunque confermata.

Merita, invece, di essere ridotta ad euro 2.000,00 la misura dell'ammenda inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società A.C. Siena.

Ritiene, infatti, la Corte che, pur non discutibile la sussistenza del rilevato profilo di responsabilità oggettiva in capo alla reclamante società, tuttavia la misura dell'ammenda avrebbe dovuto tenere conto di una circostanza invero particolare, puntualmente segnalata in sede di reclamo, quella per cui la violazione perpetrata da parte del calciatore è intervenuta in una fase in cui questi era la controparte contrattuale della sanzionata società.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena S.p.A. di Siena; riduce la sanzione dell'ammenda inflitta all'A.C. Siena S.p.A. a €2.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 18 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete